



REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI FORMATIVI

Partecipazione dei singoli dipendenti ad eventi formativi esterni all'azienda.

1. Il personale dipendente/convenzionato può partecipare ad eventi formativi (corsi, convegni, congressi, giornate di studio, seminari, etc.) sponsorizzati, anche con l'intermediazione di Agenzie di Servizi, ed esterni all'Azienda/Ente a condizione che l'evento formativo:
 - 1.1. non contrasti con i fini istituzionali dell'Azienda/Ente;
 - 1.2. sia coerente rispetto ai bisogni formativi individuati nel piano di formazione aziendale e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché strategici aziendali o, comunque, sia ritenuto "prioritario" a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislativa;
 - 1.3. abbia preferibilmente ottenuto o, perlomeno, richiesto, ove previsto, i crediti formativi E.C.M.
 - 1.4. abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi del D.Lg.vo 24.4.2006 n. 219 art. 124, laddove prevista.
 - 1.5. Tra lo sponsor, da un lato, e il partecipante e il proponente, dall'altro, non devono esistere rapporti finanziari (quali consulenza, possesso di azioni ¹, onorati ², perizie retribuite, licenze, etc.) personali o familiari, tali da generare un potenziale conflitto di interesse.
 - 1.5.1. A tal fine il partecipante dovrà compilare apposita modulistica per dichiarare assenza di conflitto di interessi.
2. Per sponsorizzazione si intende il contributo economico, offerto da un Ente privato, alle spese che il dipendente deve sostenere per la partecipazione ad attività di aggiornamento: quota di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.
 - 2.1. Non possono essere autorizzate proposte personali e dirette avanzate al personale dipendente o convenzionato da parte di privati che intendono sponsorizzare la partecipazione a Corsi/Convegni/Congressi/Seminari.
3. La partecipazione dei dipendenti del S.S.R. ad iniziative formative con spese a carico dei privati è così regolamentata:
 - 3.1. le imprese disposte a finanziare la partecipazione di personale del S.S.R. (a corsi, convegni, congressi e altre iniziative) devono formalizzare tale intenzione con comunicato scritto, che dovrà essere indirizzato al Direttore Generale e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 3.1.1. denominazione e ragione sociale dell'impresa, codice fiscale e sede;
 - 3.1.2. sede e data della manifestazione formativa;
 - 3.1.3. destinatari dell'iniziativa (tipo di qualifica professionale e requisiti richiesti);
 - 3.1.4. preventivo analitico delle spese;
 - 3.1.5. pieghevole del programma in allegato;

¹ Per "possesso di azioni" si intende il possesso di pacchetti azionari che diano diritto a partecipare all'amministrazione della società.

² Per "onorati" si intendono attività pagate regolarmente o impegni recanti un reciproco vantaggio.

- 3.1.6. Sulla comunicazione non dovranno essere indicati nominativi specifici di dipendenti, ma solo la qualifica ed il numero degli operatori invitati.
- 3.1.7. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno partecipare alle iniziative formative con spese a carico di privati, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza come da D.Lg.vo 24/4/2006 n. 219, art. 124, c. 4, con le modalità di cui al successivo punto 3.6 e ai sensi di quanto indicato al punto 1.5.1.
- 3.2. Le imprese disponibili potranno assumere gli oneri relativi alle spese di iscrizione, viaggio ed ospitalità solo per operatori qualificati del settore inerente al corso o congresso. Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori. L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico - scientifiche dell'iniziativa.
- 3.3. Ricevuta la comunicazione il Direttore Generale, o suo delegato, su proposta del Direttore della Struttura/Servizio designerà i partecipanti tra i dipendenti che operano nel settore specifico inerente alla manifestazione. La partecipazione è consentita prioritariamente ai dipendenti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di personale dirigente titolare di incarico ex art. 15 septies D.Lg.vo. 502/1992 s.i.m. di durata almeno biennale.
- 3.4. Il personale dipendente autorizzato secondo i criteri di cui sopra, potrà partecipare al Corso/Convegno/Congresso/Seminario oggetto della proposta, usufruendo, nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo, dell'istituto del permesso retribuito oppure, per il personale dell'Area della Dirigenza, delle ore destinate ad attività di aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica, ricerca finalizzata etc., secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3.5. Il personale dipendente non autorizzato secondo i criteri di cui al punto d), non potrà partecipare ad iniziative formative sponsorizzate .
- 3.6. Ciascun dipendente non potrà partecipare, in qualità di discente, a più di 2 iniziative formative annue per singola azienda sponsorizzatrice.